



Spettabile
Banca d'Italia
Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza
Divisione Normativa Prudenziiale
Via Nazionale 91
00184 Roma

Inviato a mezzo pec: npv@pec.bancaditalia.it

Prot. 54/06072012/AG/mo

Milano, 06 luglio 2012

Oggetto: Osservazioni al documento per la consultazione – Disposizioni di Vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa.

PREMESSA

Il Gruppo Lottomatica si posiziona tra i maggiori operatori di lotterie a livello mondiale ed è leader in Italia nel settore dei giochi. Dal 1997 Lottomatica ha deciso di sfruttare l'efficienza e la sicurezza dei propri sistemi di trasmissione dei dati on-line e la capillarità della propria rete distributiva, per offrire al pubblico servizi di varia natura fra i quali figurano servizi: commerciali, di incasso e pagamento, di processing per aziende terze ed istituzioni e di monetica.

Nell'ambito dell'offerta di servizi al cittadino, **Lis Istituto di Pagamento S.p.A.** (già LIS Finanziaria S.p.A.), è un istituto di pagamento iscritto nell'albo degli Istituti di Pagamento, al numero 32698.3, autorizzato dalla Banca d'Italia in data 7 luglio 2011 a prestare servizi di pagamento ai sensi dell'art 1, comma 1, lett. b), punti 3) e 6) del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n.11, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, incasso bollette e bollettini emessi da società di *utilities*, incasso tributi per conto di società incaricate della riscossione, incasso sanzioni pecuniarie per violazioni al Codice della strada per conto dei Comuni, incasso controvalore per vendita di titoli di viaggio, rimesse di denaro.

In aggiunta dal 2006 il Gruppo Lottomatica, tramite la propria controllata **CartaLIS I.M.E.L. S.p.A.**, è autorizzato all'emissione di moneta elettronica. CartaLIS, iscritta all'albo degli IMEL al numero 1, eroga prodotti e servizi di moneta elettronica attraverso la distribuzione di carte prepagate nominative e al portatore spendibili sui circuiti internazionali VISA, Mastercard e sul circuito privativo Lottomaticard.

Sulla base dell'esperienza maturata sino ad oggi, le Scriventi società intendono quindi sottoporre a codesta amministrazione le proprie osservazioni e i commenti riguardo il documento di consultazione in oggetto.

Le osservazioni che seguono saranno riportate facendole precedere dal relativo paragrafo del documento di consultazione.

* * *

SEZIONE SECONDA: PROCEDURA SANZIONATORIA

Paragrafo 1.3 – Presentazione delle controdeduzioni.

In tale paragrafo si fa riferimento alla possibilità, riconosciuta ai destinatari del procedimento sanzionatorio, di esercitare il diritto alla difesa prendendo parte al procedimento e presentando, con riguardo alle contestazioni sollevate, deduzioni scritte e documenti, che saranno poi valutati dall'Autorità di vigilanza sulla base del procedimento medesimo. Le Scrittori chiedono che il termine di 30 giorni, per la presentazione delle controdeduzioni, venga sospeso nel caso i destinatari delle contestazioni facciano richiesta di audizione, e che il termine riprenda a decorrere terminata l'audizione. Ad avviso delle Scrittori la sospensione del menzionato termine si reputa necessaria al fine di consentire che il diritto alla difesa possa essere pienamente esercitato.

Paragrafo 1.4 – Sospensione della procedura ed integrazione delle contestazioni.

In tale paragrafo si fa riferimento alla possibilità, riconosciuta all'Autorità di vigilanza, di integrare le contestazioni formulate in precedenza nei confronti dei soggetti contestati qualora, a seguito di ulteriori accertamenti, siano stati riscontrati fatti nuovi che violino le medesime disposizioni contestate nell'ambito della procedura sanzionatoria. Le Scrittori chiedono che, con riguardo alle contestazioni integrative, al fine di consentire ai destinatari del procedimento di presentare le proprie controdeduzioni con riguardo alle nuove contestazioni, il termine di 30 giorni per la presentazione delle controdeduzioni inizi a decorrere a partire dalla data in cui le nuove contestazioni sono state notificate ai soggetti interessati.

Paragrafo 1.5 – Istruttoria del Servizio REA e proposta al Direttorio.

In tale paragrafo si fa riferimento alla possibilità, riconosciuta ai soggetti destinatari del procedimento sanzionatorio, di accedere agli atti del procedimento medesimo. Le Scrittori chiedono che, al fine di garantire ai soggetti interessati di esperire adeguatamente il diritto alla difesa, il termine di 30 giorni, per la presentazione delle controdeduzioni, decorra dalla data a partire dalla quale si considera conclusa la fase di accesso agli atti.

Nel citato paragrafo è altresì fissato il termine di 240 giorni, dalla presentazione delle controdeduzioni da parte dei soggetti destinatari del procedimento sanzionatorio, entro cui gli interessati possono ricevere il provvedimento di irrogazione delle sanzioni. Ad avviso delle Scrittori, il summenzionato termine risulta essere troppo lungo, esponendo in tal modo, per un lasso di tempo eccessivamente lungo, i soggetti interessati al rischio di vedersi comminare la sanzione. A tal riguardo, si richiede che il menzionato termine venga ridotto al fine di contenere il rischio a carico dei destinatari del procedimento. Da ultimo, le Scrittori ritengono che l'Autorità di vigilanza, appurato che i soggetti interessati abbiano tempestivamente provveduto a porre rimedio alle carenze riscontrate ed eliminando le violazioni che ne sono scaturite, notifichi ai soggetti interessati, ai fini della conclusione del procedimento, un provvedimento di non luogo a procedere.

Paragrafo 1.7 – Notifica e pubblicazione del provvedimento.

In tale paragrafo si fa riferimento alla pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul Bollettino di Vigilanza, riportando il dettaglio delle violazioni accertate, delle disposizioni violate, l'indicazione dei soggetti sanzionati e l'entità delle sanzioni comminate. A tal riguardo, le Scrittori segnalano l'opportunità di prevedere l'esclusione dalla pubblicazione sul Bollettino delle infrazioni per le quali è fissata l'applicazione di sanzioni di minore entità.